



REPUBBLICA ITALIANA 68/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60851** del ruolo generale, su appello proposto da **GELSI Nadia**, nata a Genova il 3.4.1974 (c.f. GLSNDA74D43D969S), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Icardi (*avvmarinaicardi@pec.ordineavvocatiacquiterme.it*), unitamente alla quale elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec;

contro

- la **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte;**
- la **Procura Generale della Corte dei conti;**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 28/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in data 23.2.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 10.4.2025, con l'assistenza del segretario di udienza, il dott. Antonio Sauchelli, il relatore, l'avv. Ignazio Sillitti, su delega, per l'appellante e il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata decisione la Sezione territoriale condannava Nadia Gelsi al pagamento, in favore della s.p.a. Finpiemonte (società *in house* della Regione Piemonte), della somma di euro 87.835,31, oltre accessori, a titolo di danno erariale derivante dalla colposa parziale distrazione di un finanziamento agevolato, finalizzato all'incentivazione dell'imprenditoria artigianale locale, da tale società pubblica corrisposto alla s.a.s. "Body and Soul di Geli Nadia & co.", all'esito di una procedura selettiva indetta con apposito bando, per la realizzazione di investimenti presso la sede di Novi Ligure (AL), del complessivo importo di € 112.350,00.

A fondamento della decisione i primi giudici, previo rigetto dell'eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria, ponevano, tra l'altro, l'omessa rendicontazione delle somme dovute alla scadenza richiesta nel precitato bando (30 gg. successivi al completamento degli investimenti, a sua volta da compiersi entro il 12.7.2011).

A mezzo del presente gravame, l'appellante, condannata in qualità di socia e amministratrice della precitata società percettrice del contributo, si duole della decisione limitatamente al capo riguardante la prescrizione, concludendo per la riforma della decisione ad ogni

effetto e conseguenza di legge.

Al riguardo, osserva la prevenuta, anche con successiva memoria riepilogativa, che il *dies a quo* per il decorso del termine quinquennale ex art. 1, comma 2, l. n. 20/94, deve alternativamente individuarsi, se non dalla scadenza del termine per la rendicontazione, non oltre:

a) la data di cancellazione della ditta dal registro delle imprese, momento a partire dal quale sarebbe già manifesta per l'amministrazione danneggiata l'impossibilità di restituire il contributo in cui si consacra il danno erariale che ne occupa;

b) ovvero, in subordine, l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, avvenuto in data 7.3.2017, posto che, senz'altro, a quella data, la soc. Finpiemonte era perfettamente edotta delle irregolarità commesse dalla prevenuta.

Di guisa che, tenuto conto della notifica del successivo atto interruttivo della prescrizione - l'invito a dedurre - solo in data 24.3.2022, l'iniziativa risarcitoria sarebbe stata esercitata intempestivamente.

Ha concluso per iscritto la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato, evidenziando, in particolare, come la decorrenza della prescrizione vada individuata, nel caso di specie, nella data della effettiva revoca, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, peraltro in consonanza col prevalente indirizzo giurisprudenziale, all'uopo richiamato.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia ed esaustiva discussione, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello non è meritevole di accoglimento, sebbene l'iter motivazionale della pronuncia impugnata imponga alcune precisazioni di ordine sistematico.

Invero, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, il Collegio ritiene che il momento di effettivo perfezionamento dell'illecito contabile, nel caso che ne occupa, vada individuato non già nella formale cessazione del titolo legittimante il trattenimento delle somme da parte del privato beneficiario, quanto piuttosto nella definitiva mancata rispondenza dell'impiego delle somme ricevute per le finalità e secondo le tempistiche per cui sono state attribuite (*ex plurimis*, C. conti, Sez. I App., n. 393/2022), ciò che può avvenire, per inciso, anche molto prima della decadenza del finanziamento.

In tale ottica, l'omessa rendicontazione rappresenta, pertanto, solo ulteriore dimostrazione (quale indice presuntivo) della incompiuta realizzazione dell'investimento, fatta salva, però, beninteso, la prova contraria in giudizio da parte del prevenuto.

Nella vicenda che ne occupa, peraltro, lo stesso bando di gara, (art. 10), non sanciva la decadenza dal beneficio in ragione della violazione dell'obbligo di rendicontazione in sé, ma in quanto ciò comportasse la mancata prova circa la realizzazione dell'investimento (in tal senso, si veda la nota di avvio del procedimento di revoca).

Precisato quanto sopra, dalla lettura degli atti di causa emerge come la Gelsi non abbia comprovato, neanche in sede giudiziale, il compimento, nei termini, dell'iniziativa finanziata, sicché l'illecito

erariale deve ritenersi inequivocabilmente consumato.

La decorrenza del termine prescrizionale qui controversa non può farsi coincidere, però, in ragione di quanto più sopra osservato, né con l'adozione della revoca del beneficio, né con la scadenza del termine di rendicontazione, quanto piuttosto con la cessazione dell'attività imprenditoriale stessa, testimoniata dall'avvenuta cancellazione della ditta dal registro delle imprese nel febbraio del 2012, essendo inconfutabilmente e irreversibilmente mancato, a quella data, il raggiungimento degli obiettivi del programma di finanziamento.

La conoscibilità oggettiva dell'illecito da parte dell'amministrazione danneggiata, tuttavia, non può individuarsi *sic et simpliciter* in siffatta circostanza, non rientrando nei compiti dell'amministrazione danneggiata effettuare defatiganti e continue verifiche in ordine alla perdurante sussistenza dei requisiti, ma essendo, al contrario, il privato percettore - in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede cui è astretto per effetto del rapporto di servizio instaurato con la p.a. - onerato a comunicare all'ente finanziatore ogni rilevante circostanza atta a incidere sulla gestione delle somme percepite.

Il fatto dannoso può dirsi, invece, senz'altro sufficientemente conoscibile (se non dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, quantomeno) dallo spirare del termine di 20 gg. assegnato al percettore per controdedurre alle comunicate contestazioni: da tal momento, infatti, l'amministrazione danneggiata ha certamente avuto tutti gli elementi istruttori necessari a renderla pienamente consapevole dell'illecito perpetrato nei suoi riguardi.

Come accennato, il preavviso di revoca risulta adottato il 7.3.2017, sicché il termine di risposta è scaduto (inutilmente) il successivo giorno 27. Nel caso concreto, dunque, tale data rappresenta il *dies a quo* del termine prescrizione per agire in questa sede.

Il decorso di quest'ultimo, peraltro, è stato interrotto dalla notifica del provvedimento di autotutela (avvenuta a mezzo posta e per compiuta giacenza il 27-28.7.2017), in quanto recante i caratteri della costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. Ne consegue che, da tale data a quella del successivo atto interruttivo - la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta il 24.3.2022 - non è decorso il quinquennio di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/94.

La doglianza è, dunque, infondata e la sentenza va confermata, con le precisazioni più sopra riportate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60851** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,00 (*sessantaquattro/00*).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.2025.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 08/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi